

Art. 4.

Le domande di immissione in ruolo, redatte in carta da bollo da L. 700 e indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, devono pervenire al Ministero stesso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine deve pervenire la necessaria documentazione.

La tempestività è attestata dal timbro di arrivo al Ministero. Si considerano, peraltro, prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Per quanto concerne le modalità di redazione e documentazione delle domande, la formazione e approvazione delle graduatorie e la documentazione dei requisiti di ammissione all'impiego valgono le norme dei titoli III e IV del decreto ministeriale 15 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1969, e degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969; tali norme ed i relativi allegati si intendono riportati integralmente nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 54

(9152)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Albettono.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 maggio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle di Lovertino e colline adiacenti nel comune di Albettono;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Albettono (Vicenza);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni interessati (capolista Pasqualini Francesco portavoce a sua volta di altri 209 cittadini del comune di

Albettono), da parte della ditta Olinto Reverenna e della S.p.a. Cementeria di Monselice; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, formata da quattro colline, ha notevole interesse pubblico, perchè costituisce un anello di congiunzione tra il complesso dei Colli Euganei e quello dei Berici, ha carattere unitario, è perfettamente inserita nella pianura vicentina, con andamento dolcemente ondulato e segnato da alcune lievi depressioni e presenta le seguenti caratteristiche: 1) a nord il colle di San Giorgio offre un esteso bosco di essenze cedue (carpine bianco, reverelle) mentre la sua sommità è stata oggetto di un recente massiccio intervento da parte del Corpo forestale che, con ingenti spese, ha rimboschito una zona « vegra » con essenze sempre verdi (*pinus pinea*, *pinus nigra*, *deodora*, *cedri*, *cupressus*, *pyramidalis*); 2) verso la località Ca' Rampezzana, sul promontorio del monte Barziza, ma specialmente sull'aprigo colle del monte Santo di Lovertino, si nota un'isola mediterranea costituita da flora spontanea rappresentata nelle parti esposte a mezzogiorno e a levante da ginestra dell'Etna, menta peperita, *laurus nobilis*, iris germanica; 3) nella valle di Ca' Rampezzana vi è un habitat palustre assai raro e vario per la presenza di « *phragmites communis dryopterum* ». Anche la fauna è ampiamente rappresentata da uccelli acquatici e da palmipedi; 4) dalla località Lovolo, lungo la fascia collinare, la vite si mostra regina in pettinatissimi e densi filari, sulle chine solatie, producendo vini famosi sin dalla antichità; 5) la circostante campagna è tutta animata dalla fitta presenza dell'uomo, con molte case sparse o in gruppetti e le non rare ville signorili (Ca' Barziza, Ca' Brusà ora Schiavinato, Ca' Hellmann, Villa Antonio, Villa Negri, Villa Valmarana Malaspina); 6) sulla sommità dell'isolato monte Santo di Lovertino, facilmente accessibile fin dalle prime colonizzazioni benedettine presso l'antichissima cella di S. Silvestro di Nonantola, si ammira un panorama di ampio respiro: ad oriente la raccolta famiglia degli Euganei e a ponente la luminosa catena dei Berici fanno da quinta all'amplessima sottostante pianura padana che si apre a mezzogiorno; per tutti gli elencati requisiti la zona in questione costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, nonchè un insieme di quadri naturali ricchi di punti belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode la vista di numerosi e stupendi panorami;

Decreta:

La zona del colle di Lovertino e colline adiacenti sita nel territorio del comune di Albettono (Vicenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo da sud al punto dell'intersezione del confine comunale (e provinciale) con il canale Bisatto, si risale lungo il canale Bisatto (direzione nord-ovest) attraversando il centro di Albettono fino a lambire all'altez-

za di località Roncasso la strada statale n. 247 (Riviera Berica), indi proseguendo verso nord (sempre sull'asse del canale) l'imbocco dello scolo Busa, di qui si prosegue (seguendo inizialmente lo scolo Busa, lungo il confine comunale che separa Albettone da Barbarano richiudendo così la zona vincolata verso nord e attraversando il suo percorso la località Ca' Brusà. La perimetrazione prosegue verso est (seguendo sempre il confine comunale) fino a raggiungere lo scolo che costituisce la delimitazione verso est e del comune di Albettone e della provincia di Vicenza.

Indi si discende verso sud lungo il succitato canale di scolo, seguendo il limite comunale e provinciale e distogliendosi quindi dal canale (scolo Canaletto) per comprendere la località Brustolà (che è pure compresa nei limiti comunali e provinciali) proseguendo quindi con la delimitazione comunale e provinciale verso sud fino a ricongiungersi col canale Bisatto punto iniziale della descrizione del perimetro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Albettone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'anno 1974, questo giorno di mercoledì 8 maggio, nella sede dell'amministrazione provinciale di Vicenza, convocata per invito in data 30 aprile, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(Omissis).

Oggetto n. 1: Questione vincolo Lovertino di Albettone e colline adiacenti.

(Omissis).

Richiamato l'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si propone ai componenti della commissione l'esame del seguente vincolo nel comune di Albettone, così delimitato:

partendo da sud al punto dell'intersezione del confine comunale (e provinciale) con il canale Bisatto, si risale lungo il canale Bisatto (direzione nord-ovest) attraversando il centro di Albettone fino a lambire all'altezza di località Roncasso la strada statale n. 247 (Riviera Berica), indi proseguendo verso nord

(sempre sull'asse del canale) l'imbocco dello scolo Busa, di qui si prosegue (seguendo inizialmente lo scolo Busa, lungo il confine comunale che separa Albettone da Barbarano richiudendo così la zona vincolata verso nord e attraversando il suo percorso la località Ca' Brusà. La perimetrazione prosegue verso est (seguendo sempre il confine comunale) fino a raggiungere lo scolo che costituisce la delimitazione verso est e del comune di Albettone e della provincia di Vicenza.

Indi si discende verso sud lungo il succitato canale di scolo, seguendo il limite comunale e provinciale e distogliendosi quindi dal canale (scolo Canaletto) per comprendere la località Brustolà (che è pure compresa nei limiti comunali e provinciali) proseguendo quindi con la delimitazione comunale e provinciale verso sud fino a ricongiungersi col canale Bisatto punto iniziale della descrizione del perimetro.

(Omissis).

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la suddetta proposta di vincolo, che viene approvata per alzata di mano così:

presenti e votanti n. 7;

favorevoli n. 6;

contrari n. 1.

Si precisa che il sindaco di Albettone ha votato a favore.

(Omissis).

(9124)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nel porto di Ravenna alla « Setramar S.p.a. », in Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, con il quale la S.p.a. International docks, con sede in Ravenna, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 1974, con la quale la predetta società, avendo deliberato di mutare la propria denominazione sociale in Setramar S.p.a., chiede che l'autorizzazione di cui sopra le sia confermata alla nuova denominazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa alla S.p.a. International docks con decreto ministeriale 13 dicembre 1971, per l'esercizio nel porto di Ravenna di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere è confermata, a seguito del mutamento della denominazione sociale, alla Setramar S.p.a., con sede in Ravenna.